

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1707-C

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 13 febbraio 2003

(Relatore: **BRUNO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 28 febbraio 2002 (v. stampato Senato n. 1206)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 luglio 2002

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(**FRATTINI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(**LA LOGGIA**)

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Giunge alla Camera in seconda lettura il disegno di legge in materia di conflitti di interessi, il cui testo, già esaminato ed ampiamente rielaborato, nei mesi di gennaio e febbraio 2002, da questo ramo del Parlamento, è stato ulteriormente e significativamente emendato nel corso dell'esame al Senato svoltosi tra il 19 marzo e il 4 luglio 2002.

Molte delle modifiche apportate sia nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera sia nel corso dell'esame al Senato trovano origine anche nelle osservazioni avanzate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Si è cercato, in sostanza, di accogliere le istanze provenienti dalle opposizioni che fossero comunque coerenti e compatibili con la scelta originaria operata dal disegno di legge e approvata dalla maggioranza politica presente in Parlamento che esclude qualsiasi soluzione avente carattere sostanzialmente espropriativo che entrebbe in conflitto con alcuni principi costituzionali.

Quanto al contenuto del testo del disegno di legge trasmesso dal Senato e modificato durante l'esame in Commissione solo per quanto concerne la norma di copertura finanziaria recata dall'articolo 9, questa relazione intende dare sinteticamente conto delle modificazioni e delle integrazioni apportate dal Senato, soffermandosi su quelle di maggior rilievo sostanziale.

Mentre l'articolo 1, recante l'ambito soggettivo di applicazione della legge, è rimasto pressoché immutato, interventi emendativi di rilievo hanno interessato la disciplina delle incompatibilità con la titolarità di cariche di governo, di cui all'articolo 2.

In particolare, un inciso aggiunto alla lettera *a*) del comma 1 ha escluso l'incompatibilità per le cariche che ai sensi

della legge vigente risultano compatibili con il mandato parlamentare: si tratta delle cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti fiera, nonché di quelle conferite nelle Università a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici.

È stata invece soppressa la deroga all'incompatibilità (già disposta dall'originario comma 3) per l'insegnamento universitario o post-universitario non di ruolo.

Con riguardo alla posizione dell'imprenditore, è stata riformulata la lettera *c*) del comma 1, includendovi le « attività di rilievo imprenditoriale », soppressa la lettera *d*) del testo originario che dichiarava incompatibile l'esercizio di attività imprenditoriali, ed inserito un nuovo comma 2, che obbliga l'imprenditore individuale a nominare uno o più institori astenendosi, pertanto, dal diretto esercizio dell'impresa. Correlativamente, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo nel testo approvato dalla Camera, il quale escludeva espressamente l'incompatibilità nei casi di mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o di azioni societarie.

Secondo la nuova lettera *d*) del comma 1, l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo comporta incompatibilità solo se attiene a materie connesse con la carica di governo ricoperta, fermo restando il divieto per la titolarità di cariche o uffici, l'esercizio di funzioni o il compimento di atti di gestione in associazioni o società tra professionisti. Ai sensi del nuovo comma 4, tali incompatibilità costituiscono causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione, secondo la disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza.

Il secondo periodo dello stesso comma 4 estende temporalmente le incompatibilità relative alle attività professionali ed alle cariche, uffici o funzioni ricoperte o esercitate in enti di diritto pubblico, in

società con fini di lucro o in attività imprenditoriali, ai dodici mesi che seguono la cessazione dalla carica di governo, con riguardo agli enti o alle società operanti prevalentemente in settori connessi con la carica di governo già ricoperta.

È stato infine soppresso il comma 6 del testo approvato dalla Camera, che dichiarava insussistenti varie fattispecie di incompatibilità con riguardo alle cariche ed uffici ricoperti e alle attività svolte alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 definisce la situazione di conflitto di interessi; essa sussiste quando il titolare di una carica di governo partecipa all'adozione di un atto trovandosi in situazione di incompatibilità, ovvero qualora l'atto incida sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico.

Durante l'esame presso il Senato sono state apportate alcune modifiche alla formulazione dell'articolo 3; l'attuale formulazione prevede, per esempio, che la situazione di conflitto non concerne solo l'adozione di atti, bensì la partecipazione a tale adozione, attraverso la formulazione della proposta. La situazione di conflitto può derivare anche da un'omissione, quando essa abbia ad oggetto un atto dovuto. L'incidenza patrimoniale dell'atto o dell'omissione dev'essere non solo specifica ma « preferenziale ».

Sempre durante l'esame presso il Senato, è stato soppresso l'inciso che escludeva il conflitto di interessi qualora l'atto riguardasse « la generalità o intere categorie di soggetti ». Viene inoltre specificato che l'incidenza dell'atto o dell'omissione può riguardare non solo il patrimonio personale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ma anche quello delle imprese o società da essi controllate. Il concetto di « controllo » è definito mediante rinvio all'articolo 7 della legge n. 287 del 1990, recante norme a tutela della concorrenza e del mercato.

L'articolo 4 del presente provvedimento chiarisce che la normativa in tema di conflitto d'interessi non incide sulla disciplina generale già esistente in tema di

prevenzione e repressione di abuso di posizione dominante. Appare comunque significativa a tal proposito l'introduzione nel medesimo articolo 4, da parte del Senato, di due nuovi commi finalizzati a sottolineare il divieto generale di atti e comportamenti che costituiscano o mantengano una posizione dominante nel settore delle comunicazioni, precisando che l'eventuale violazione è sanzionata anche quando sia compiuta dall'impresa facente capo al titolare di cariche di governo avvalendosi di atti posti in essere dal titolare medesimo (anche in questo caso al titolare di cariche di governo sono equiparati il coniuge, i parenti entro il secondo grado e le imprese o società da essi controllate).

Nell'articolo 5 si fa obbligo a chi assuma cariche di governo di render note all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'eventuale titolarità di cariche o attività incompatibili, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali detenute.

Durante l'iter presso il Senato si è previsto lo sdoppiamento del termine, complessivamente pari a novanta giorni, per la presentazione della suddetta dichiarazione; sono previsti infatti 30 giorni per la dichiarazione delle situazioni di incompatibilità e ulteriori 60 giorni per quella concernente le attività patrimoniali.

Si è inoltre precisato che tra le attività patrimoniali da dichiarare devono essere comprese le partecipazioni azionarie e che le dichiarazioni sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quando le incompatibilità o i dati patrimoniali afferiscano a settori di competenza dell'Autorità medesima.

Si prevede inoltre che gli obblighi di dichiarazione sono estesi al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

Anche l'articolo 6, che individua le nuove funzioni assegnate all'Autorità anti-trust in materia di conflitto di interessi, è stato ampiamente modificato dal Senato.

In particolare il comma 2, di nuova introduzione, precisa che spetta agli organi di volta in volta competenti, adottare gli adempimenti promossi dall'Anti-trust ai

sensi del comma 1; si tratta della rimozione o decadenza dalla carica, della sospensione del rapporto di lavoro, della sospensione dall'iscrizione in albi professionali. È stato inoltre soppresso l'ultimo periodo del comma 5, che conferiva natura vincolante al parere eventualmente espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sempre all'articolo 6 è stato altresì soppresso il comma 8 del testo approvato dalla Camera, che prevedeva per il Governo la possibilità di chiedere pareri all'Autorità sui progetti di legge nonché sugli schemi di atti normativi ed è stato inserito un nuovo comma 8, che attribuisce all'Autorità il potere di comminare una sanzione pecuniaria, previa diffida, all'impresa che fa capo al titolare di cariche di governo (ovvero al coniuge, ai parenti entro il secondo grado, o alle imprese o società controllate), nel caso in cui l'impresa ponga in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interesse, e vi sia la prova che chi ha agito conosceva la situazione di conflitto. La sanzione pecuniaria è correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale conseguito.

Il nuovo comma 9 dell'articolo 6, rielaborando quanto già stabilito dal comma 3 nel testo approvato dalla Camera, prevede che l'Anti-trust renda comunicazione motivata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a seguito degli accertamenti previsti dai commi 1, 3 e 5, ovvero a seguito dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 dell'articolo in esame.

Il nuovo comma 10 attribuisce all'Anti-trust un potere regolatorio in riferimento alle procedure istruttorie, ai criteri di accertamento per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal provvedimento in esame, ed alle necessarie modifiche organizzative interne.

L'articolo 7 costituisce una delle più rilevanti novità introdotte nel corso dell'esame al Senato. Esso infatti attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un preciso ruolo e compiti specifici

in materia di regolazione dei conflitti di interessi.

Tali compiti — di vigilanza, di accertamento e sanzionatori — sono indirizzati, come dispone il comma 1, ai comportamenti delle imprese che facciano capo al titolare della carica di governo — ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, o che siano da essi controllate — qualora tali imprese operino nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento.

Oggetto del controllo sono gli eventuali comportamenti che forniscano un « sostegno privilegiato » al titolare di cariche di governo, violando, al contempo, le disposizioni di cui alla legge n. 223 del 1990 (che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato), alla legge n. 249 del 1997 (istitutiva dell'Autorità e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) od alla legge n. 28 del 2000 (la cosiddetta legge sulla « *par condicio* »).

Le tre leggi richiamate dal comma 1 costituiscono i principali provvedimenti di ordine generale volti a disciplinare l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'assetto complessivo del settore delle comunicazioni e la comunicazione politica attraverso i mezzi di informazione. Ciascuna di esse reca una pluralità di specifici obblighi e divieti a carico delle imprese operanti nel settore, nonché di sanzioni per la violazione dei medesimi, e pone in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specifiche competenze afferenti alla regolazione del settore, alla vigilanza, all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione di sanzioni.

I poteri attribuiti all'Autorità, le procedure che essa deve seguire e le sanzioni da questa irrogabili sono definiti dal comma 2 mediante rinvio alle tre leggi testé citate ed ai commi 4, 5 e 7 del precedente articolo 6, che trattano dei poteri e delle modalità di accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Analogamente a quanto già previsto per l'Anti-trust, ai sensi del comma 3 l'Auto-

rità, qualora accerti che l'impresa abbia adottato comportamenti che forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo in violazione delle disposizioni di cui alle tre leggi sopra citate, ha il potere di comminare, previa diffida, le sanzioni specificamente previste per tali infrazioni dalle leggi medesime: le sanzioni pecuniarie, peraltro, sono aumentate sino a un terzo.

Il comma 4 prevede che l'Autorità informi il Parlamento, con comunicazione motivata diretta ai Presidenti delle due Camere, dell'accertamento effettuato e dell'eventuale sanzione irrogata.

Il comma 5, infine, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un potere regolatorio in ordine alle procedure istruttorie, ai criteri di accertamento per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati ed alle conseguenti modifiche organizzative.

L'articolo 8, il quale disciplina gli obblighi di comunicazione alle Camere ed all'autorità giudiziaria dell'Autorità *anti-trust* e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha subito modifiche principalmente dovute ad esigenze di coordinamento normativo.

Assume rilievo, peraltro, la nuova formulazione del comma 2, che include nella fattispecie di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti d'ufficio) tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di dichiarazione da parte del titolare di cariche di governo, qualora l'interessato non ottemperi ad una specifica richiesta dell'autorità competente in un termine stabilito dalla stessa autorità, e comunque non inferiore a 30 giorni.

L'articolo 9 dispone, in conseguenza dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità *anti-trust* e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di interesse, un incremento di 15 unità del ruolo organico di ciascuna Autorità.

Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede inoltre che la sola Autorità *anti-trust* possa assumere 10 unità di personale aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dalla legge istitutiva. Le assunzioni saranno effettuate previa corrisponden-

te riduzione di 10 unità di personale assunto a tempo determinato e a condizione da non produrre oneri maggiori.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dagli incrementi di organico così disposti. Gli importi sono stati raddoppiati nel corso dell'esame al Senato per far fronte al potenziamento dell'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non previsto nel testo trasmesso dalla Camera.

A tal proposito, durante l'esame in Commissione è stato approvato un emendamento volto a recepire una condizione formulata nel parere espresso dalla V Commissione (Bilancio). La V Commissione ha infatti ritenuto necessario adeguare il profilo temporale degli oneri e la relativa copertura finanziaria al triennio 2003-2005 come definito a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 2003. In particolare si è reso necessario eliminare il riferimento agli oneri per l'anno 2002 in quanto riferiti ad un esercizio finanziario ormai chiuso.

L'articolo 10, infine, frutto di un emendamento approvato dal Senato, ha lo scopo di assicurare una disciplina transitoria per la fase di avvio delle nuove disposizioni. Esso dispone infatti il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni contenute nel provvedimento al trentesimo giorno successivo all'adozione, da parte delle due Autorità indipendenti, delle deliberazioni atte a definire le procedure istruttorie, i criteri di accertamento e le modifiche organizzative interne necessarie per l'esercizio delle loro nuove competenze. Si tratta in particolare delle norme che disciplinano le incompatibilità con la titolarità di cariche di governo, recate dall'articolo 2, l'esercizio delle nuove funzioni affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed infine il doppio termine (30 e 60 giorni) entro il quale chi assume cariche di governo deve dichiarare le eventuali situazioni di incompatibilità e fornire i dati sulle proprie attività patrimoniali.

Donato BRUNO, *relatore*

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 9, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.462.000 annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di euro 1.462.000 annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari ad euro 2.924.000 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante: « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi » (C. 1707-B);

condivisa l'opportunità di attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specifici compiti di vigilanza, di accertamento e sanzionatori in materia di conflitto di interessi;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1707-B recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi », approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

considerato che le ampie modifiche introdotte dal Senato della Repubblica sembrano complessivamente soddisfare le esigenze di chiarezza, idoneità e congruità che la nuova disciplina sulla risoluzione delle situazioni di cosiddetto « conflitto di interesse » necessariamente richiede;

ritenuto che le norme proposte non presentano particolari profili di criticità in relazione alle materie di competenza della Commissione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito se ripristinare il testo del comma 2 dell'articolo 1, approvato in prima lettura dalla Camera;

b) valuti la Commissione di merito se inserire, nell'articolo 4, al comma 1, dopo la modifica introdotta dal Senato, la seguente specificazione, che era contenuta nel testo già approvato dalla

Camera: « anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, di cui all'articolo 1, comma 2 »;

c) valuti la Commissione di merito se inserire nell'articolo 4, al comma 3, un riferimento anche al comma 1, oltre che al comma 2;

d) valuti la Commissione di merito se ripristinare, all'articolo 6, la norma già prevista dal comma 8 del testo approvato in prima lettura dalla Camera, poi soppresso dal Senato;

e) valuti la Commissione di merito se riformulare, all'articolo 8, il testo del comma 2, che risulta non corrispondere a criteri minimi di chiarezza e di correttezza tecnico-legislativa;

f) valuti la Commissione di merito se ripristinare, nel medesimo comma 2 dell'articolo 8, la diversa previsione di reato, già contenuta nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, riferita all'articolo 479 del codice penale, nel caso in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5 risultassero non veritiere.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1707-B, recante norme in materia di conflitto di interessi;

ritenuto che appare discutibile, sia sul piano dell'opportunità sia sul piano del rispetto della sfera personale di terzi, estendere l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali al coniuge e ai parenti entro il secondo grado del titolare;

rilevato altresì un difetto di coordinamento tra l'articolo 5, comma 6, che tale obbligo prevede a carico dei succitati congiunti, e l'articolo 8, comma 2, che prevede una sanzione, in caso di inottemperanza, esclusivamente a carico del titolare della carica di governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

andrebbe modificato l'articolo 5, comma 6, rendendo facoltative le dichiarazioni del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.

TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

ART. 1.

*(Ambito soggettivo
di applicazione).*

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo

TESTO
MODIFICATO DAL SENATO
DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

*(Ambito soggettivo
di applicazione).*

1. *Identico.*

2. Agli effetti della presente legge per **titolare** di cariche di governo si **intende** il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. *Identico.*

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. Il titolare di cariche di governo, **nello svolgimento del proprio incarico**, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*(Ambito soggettivo
di applicazione).*

Identico.

ART. 2.

(Incompatibilità).

Identico.

1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di amministrazione, in società aventi fini di lucro;

d) esercitare attività imprenditoriali;

e) esercitare attività professionali, **anche in forma associata**, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati, **in Italia o all'estero**; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica;

f) esercitare qualsiasi impiego pubblico;

g) esercitare qualsiasi impiego privato.

quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, **ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;**

b) ricoprire cariche o uffici o **svolgere** altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o **svolgere** altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di **gestione** in società aventi fini di lucro **o in attività di rilievo imprenditoriale;**

soppressa;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; **inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;**

e) esercitare qualsiasi **tipo di impiego o lavoro** pubblico;

f) esercitare qualsiasi **tipo di impiego o lavoro** privato.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e post universitario.

4. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da a) a e) del comma 1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

Soppresso.

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

Soppresso.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

6. Fermi restando i divieti previsti da diverse disposizioni di legge, le situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, con esclusione dei compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, non sussistono per le cariche o uffici ricoperti e per le attività svolte alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le attività professionali di cui al comma 1, lettera *e)*, svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempiute prima della medesima data.

1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

5. *Identico.*

Soppresso.

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico e salvo che l'atto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, di cui all'articolo 1, comma 2.

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando **il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi** in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto **o l'omissione** ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, **ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287**, con danno per l'interesse pubblico.

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante **di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287**.

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

Identico.

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

Identico.

2. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme penali, amministrative e disciplinari previste dall'ordinamento vigente, quando ne sussistano i presupposti.

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro novanta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare **di cariche di governo** dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti.

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme **civili**, penali, amministrative e disciplinari **vigenti**, quando ne sussistano i presupposti.

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro **trenta** giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, **le situazioni di incompatibilità** di cui all'articolo 2, comma 1, **della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.**

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

Identico.

2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all'articolo 6.

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del

attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi **dei commi 1 e 2**, ogni successiva variazione dei dati **patrimoniali** in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui **al presente articolo**, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono** agli accertamenti **di competenza** con le modalità di cui **agli articoli 6 e 7**.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. *Identico:*

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

Identico.

mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pub-

a) *identica*;

b) la sospensione del rapporto di impiego **o di lavoro** pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere **richiesta** agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica **e preferenziale sul patrimonio** del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, **ovvero delle imprese**

blico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

3. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dall'esecuzione o dall'attuazione di atti o deliberazioni derivano, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo al titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e ad evitare che casi analoghi si ripetano.

4. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipen-

o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

(V., in diversa formulazione, il comma 9 del presente articolo).

4. *Identico.*

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipen-

denti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria. **Ai fini previsti dal presente comma, il parere espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ha natura vincolante.**

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

denti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui **al presente articolo** l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, **fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.**

Soppresso.

8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a

trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

(V., in diversa formulazione, il comma 3 del presente articolo).

9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato

delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

ART. 7.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.

ART. 7.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).

Identico.

3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

ART. 7.

(Obblighi di comunicazione).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. Qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 risultassero non veritiere si incorre nel reato di cui all'articolo 479 del codice penale. Qualora le medesime dichiarazioni non fossero rese si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, verificate le irregolarità, ne dà comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente.

ART. 8.

(Obblighi di comunicazione).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano** al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. **Quando** le dichiarazioni **di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete** si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, **qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni.** L'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze,** verificate le irregolarità, ne **danno** comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente **e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

ART. 8.

(Obblighi di comunicazione).

Identico.

3. Nei casi in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non siano state effettuate nei termini ovvero risultino non veritiere o incomplete l'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica la violazione ai Presidenti delle Camere.

ART. 8.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla presente legge. L'Autorità può anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

(V. comma 2 del presente articolo).

ART. 9.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. **I ruoli organici** di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, **e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati** di 15 unità **per ciascun ruolo** in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** dalla presente legge. **Le Autorità possono** anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità **per ciascuna**, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione **alle Autorità** del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio

ART. 9.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. *Identico.*

dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere all'assunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 976.000 euro per l'anno 2002 e di 2.924.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *Identico.*

3. **Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari ad 2.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

Identico.

2. Le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente all'articolo 6, commi da 1 a 9, e all'articolo 7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, è resa dal titolare della carica di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione di cui all'articolo 5, comma 2, è effettuata dal titolare della carica di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0040101